

SINTESI DEI CONTENUTI ORDINANZE REGIONALI PUBBLICATE AL 10.03.2021 SUDDIVISE PER REGIONE

Le ordinanze sono in ordine cronologico; le ultime ordinanze rispetto alla nota precedente sono evidenziate in celeste.

ABRUZZO

Ordinanza n.11 del 20 marzo 2020: Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14.

Ordinanza n. 90 del 9 ottobre 2020:

- consentito alle strutture private accreditate il ricorso alla telemedicina, nonché di valersi dell'intera capacità produttiva accreditata, al fine di erogare le prestazioni non assicurate nel periodo emergenziale;
- le AA.SS.LL. si devono impegnare a garantire il recupero della domanda assistenziale non soddisfatta attraverso la definizione di un programma di attività concordato sulla base di una proposta trasmessa alla ASL territorialmente competente.

Ordinanza n. 91 del 14 ottobre 2020 - fino a diverso provvedimento: disposto il divieto di accesso di familiari e conoscenti alle strutture residenziali socio-sanitarie e socio assistenziali pubbliche, private e convenzionate operanti nella Regione Abruzzo; disposto che le visite di familiari e conoscenti possono essere autorizzate in casi eccezionali dalla Direzione della struttura, previa appropriata valutazione del rapporto rischi/benefici; le persone autorizzate dovranno comunque essere in numero limitato e osservare tutte le precauzioni raccomandate per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2; nel caso di accesso alla struttura, è comunque assolutamente necessario impedire l'accesso a persone che presentino sintomi di infezione respiratoria acuta, anche di lieve entità, o che abbiano avuto un contatto stretto con casi di COVID-19 sospetti o confermati negli ultimi 14 giorni; promozione da parte delle strutture di relazioni a distanza tra ospiti e familiari mediante sistemi di video chiamata o di comunicazione a distanza con frequenza almeno bisettimanale.

Ordinanza n. 93 del 29 ottobre 2020:

- approvato il documento "Misure urgenti regionali durante l'emergenza COVID-19. Indicazioni per il ricorso all'effettuazione dei tamponi sul personale sanitario" (All.n.1);
- disposta una ulteriore stratificazione delle classi di rischio per il personale sanitario e assimilati, che operano in reparti COVID e no COVID;
- stabilito la tempistica di esecuzione dei tamponi che dovrà essere assicurata entro le seguenti frequenze minime: personale che opera in aree ad alto rischio: effettuazione tamponi ogni 15 giorni; personale che opera in aree a medio rischio: effettuazione tamponi ogni 25 giorni; personale che opera in aree a basso rischio: effettuazione tamponi ogni 40 giorni.

Ordinanza n. 95 del 30 ottobre 2020: prevede di:

- fornire alle AA.SS.LL. uno strumento agile per ridurre l'attuale pressione sui rispettivi Presidi Ospedalieri Pubblici implementando il coinvolgimento delle Case di Cura Private accreditate;
- autorizzare le AA.SS.LL. a decongestionare i nosocomi pubblici di rispettiva afferenza, ad avvalersi delle Case di Cura private accreditate, per l'assistenza dei pazienti COVID - 19 necessitanti di ospedalizzazione ma non bisognevoli di trattamenti di terapia intensiva o sub intensiva;
- stabilire che la presa in carico dei suddetti pazienti, da parte delle Strutture accreditate in discorso, dovrà essere convenuta dalle AASSLL.

Ordinanza n. 100 del 9 novembre 2020:

- integrazioni all'ordinanza n.95 del 30.10.2020 per fornire alle AA.SS.LL. ulteriori strumenti per ridurre l'attuale pressione sui rispettivi Presidi Ospedalieri Pubblici implementando il coinvolgimento delle Case di Cura Private accreditate;
- autorizzate, altresì, le ASL a rimodulare ed adeguare temporaneamente, per il periodo dell'emergenza gli assetti organizzativi delle strutture accreditate coinvolte.

Ordinanza n. 104 del 25 novembre 2020 - dal 25 novembre sino a diverso provvedimento:

Disposizioni sui test molecolari, antigenici e sierologici per tracciatura campioni biologici presso laboratori pubblici e privati e su gruppi di popolazione a rischio più elevato.

- divieto di prelevare qualsiasi matrice biologica umana su cui testare con qualsiasi metodica diagnostica la presenza di SARS-CoV-2 eludendo l'utilizzo dell'applicativo di Tracciatura Tamponi della Regione Abruzzo (ATTRA);
- approvate le indicazioni emanate dal Gruppo di lavoro sul testing emanate coordinate dal Servizio Prevenzione Sanitaria, Medicina Territoriale del Dipartimento Sanità della Giunta Regionale, allegate al presente atto (sub. allegato 1);
- approvate, altresì, le indicazioni operative per il percorso di esecuzione e registrazione di test antigenici e sierologici (e i relativi allegati sub.2, 3, e 4).

Ordinanza n. 105 del 25 novembre 2020: disposizioni sulle prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati: riconoscimento alle strutture private accreditate, destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato; il contributo deve coprire i soli costi fissi, comunque sostenuti dalle strutture private accreditate per la sospensione delle attività previste; con riferimento alle strutture riabilitative deve essere assicurato il più diffuso ricorso alla telemedicina; le AA.SS.LL., attraverso i propri organismi provvedono a dare attuazione alle disposizioni in materia di telemedicina, al fine di assicurare la presa in carico e l'adeguata assistenza ai soggetti fragili, esposti altrimenti a gravi pregiudizi, in assenza di prestazioni, non somministrate al momento dalle AA.SS.LL..

Ordinanza n. 107 dell'11 dicembre 2020: modifica del Modello organizzativo percorso COVID nell'ambito delle strutture penitenziarie.

Ordinanza n. 1 dell'8 gennaio 2021: Programma regionale per la campagna di vaccinazione anti SARS COV-2/COVID-19 fase 1.

Ordinanza n. 8 del 20 febbraio 2021: divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici ed in prossimità degli esercizi commerciali su tutto il territorio regionale; ulteriore incremento delle attività di monitoraggio, tracciamento e testing su tutto il territorio regionale; urgente e puntuale analisi in ordine alla presenza delle varianti del SARS COV 2 sul territorio regionale e sulle modalità di gestione dei casi correlati, acquisendo ulteriori dati di dettaglio dalle AASSLL, dando mandato al Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale di effettuare una nuova valutazione dello scenario epidemiologico, i cui esiti saranno trasmessi entro due giorni dalla data odierna, al fine di consentire il vaglio di eventuali nuove e mirate misure restrittive.

Ordinanza n. 12 del 3 marzo 2021: dal 4 marzo applicazione delle disposizioni di cui all'art.3 D.P.C.M. 14.01.2021 ai comuni di Silvi, Pineto e Roseto degli Abruzzi.

Ordinanza n. 13 del 5 marzo 2021 - dal 6 marzo:

- applicazione misure restrittive ad alcuni comuni della Provincia di Pescara (Caramanico Terme, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Spoltore e Turrivalignani, Castiglione a Casauria e Torre dei Passeri); della Provincia di Chieti (Bucchianico, Chieti, Francavilla, Lanciano, Miglianico, Ortona, San Giovanni Teatino, Torrecchia Teatina e Ripa Teatina); della Provincia di Teramo (Silvi, Pineto, Roseto) e della Provincia di L'Aquila (Ateleta, Cagnano Amiterno, Capitignano, Castelvecchio Subequo, Ovindoli, Pizzoli e Roccaraso);
- fino al 14.03.2021, sull'intero territorio della Regione Abruzzo: le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza; sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, possono proseguire anche in modalità in presenza; temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, per il conseguimento delle patenti di categoria; consentita in presenza la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa che siano coinvolti in percorsi di formazione continua.

Ordinanza n. 14 del 10 marzo 2021 – dall'11 marzo per 7 giorni: zona rossa per il Comune di Montazzoli (CH).

CALABRIA

Ordinanza n. 8 del 16 marzo 2020: costituzione di una Task Force Operativa Covid-19.

Ordinanza n. 85 del 10 novembre 2020: Disposizioni sull'attivazione di "Ospedali Covid-19" e la conversione di posti letto di area medica in posti letto Covid-19: nell'area Nord, per le Strutture di Rogliano, Rossano-Corigliano e Paola-Cetraro, realizzata una riconversione di 74 posti letto di degenza ordinaria e l'attivazione di n. 10 posti letto di terapia intensiva, COVID-19 dedicati; nell'area Sud per la struttura di Gioia Tauro sia realizzata la riconversione dei posti letto prevedendo i 40 posti letto disponibili in posti letto COVID-19 dedicati; nell'area Centro, per la Struttura di Soveria Mannelli sia realizzata una riconversione di posti letto, prevedendone n. 20 COVID-19 dedicati; disposta la riqualificazione ed adeguamento della struttura "Villa Bianca" - già sede del policlinico universitario, nel comune di Catanzaro per la realizzazione di 100 posti letto Covid-19 dedicati.

Ordinanza n. 86 del 13 novembre 2020: Disposizioni inerenti reclutamento di personale sanitario: disposto, per tutte le aziende del Servizio sanitario regionale, il completamento delle assunzioni autorizzate; autorizzato l'ulteriore reclutamento di 150 medici e 150 Infermieri professionali, da assegnare alle singole aziende del Servizio sanitario regionale, per l'assistenza ai pazienti affetti da COVID.

Ordinanza n. 89 del 28 novembre 2020: Disposizioni inerenti il supporto all'Ospedale "Annunziata" di Cosenza, attraverso la collaborazione dell'ESERCITO e all'Ospedale "San Giovanni di Dio" di Crotone, attraverso la collaborazione dell'Associazione Medica Umanitaria EMERGENCY ONG Onlus.

Ordinanza n. 96 del 17 dicembre 2020 – Disposizioni inerenti alle Strutture residenziali socio-sanitarie, socio-assistenziali e sociali territoriali:

- piena applicazione delle misure fissate dal DPCM 3 dicembre 2020 circa il disposto inerente l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, Residenze Sanitarie Assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, che deve essere limitato ai soli casi indicati dalla Direzione Sanitaria della struttura;
- adozione delle "Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell'infezione da SARS-CoV-2 in strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali".

Ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2021 – fino al 13 marzo: Ferma restando l'applicazione delle misure generali previste dal DPCM 14 gennaio 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del medesimo DPCM;

- le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, nonché le Istituzioni Universitarie, limitano la didattica in presenza a non più del 50% della rispettiva popolazione studentesca, nei primi 30 giorni dalla ripresa delle attività;
- preso atto che il Decreto 20 gennaio 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, ha prorogato al 30 aprile 2021 le misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale.

Ordinanza n. 6 del 12 febbraio 2021 - dal 15 febbraio: disposizioni relative alla riapertura e all'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici, da parte degli sciatori amatoriali.

Ordinanza n. 7 del 27 febbraio 2021: L'Unità di Crisi, è composta: Presidente f.f. della Regione Calabria, Antonino Spirlì; Commissario ad acta per la gestione del piano di rientro della sanità, Dott. Guido Nicolò Longo; Delegato del Soggetto Attuatore per il coordinamento degli interventi di Protezione Civile necessari a fronteggiare l'emergenza COVID-19 nella Regione Calabria, Dott. Fortunato Varone; Dott.ssa Caterina De Filippo, Direttore Medico di Presidio presso A.O.U. Mater Domini di Catanzaro; Dott. Ludovico Abenavoli, Professore associato di gastroenterologia presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro; l'unità di crisi regionale si avvale del supporto specialistico del Consulente della Giunta regionale per la materia in oggetto, Dott. Franco Romeo; alle sedute dell'Unità di Crisi possono essere chiamati a partecipare ulteriori soggetti di volta in volta individuati in relazione alle criticità da affrontare.

Ordinanza n. 8 del 27 febbraio 2021: prorogate sino a tutto il 13 marzo 2021 le disposizioni e le raccomandazioni adottate con l'Ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2021.

Ordinanza n. 9 del 2 marzo 2021 - dal 2 marzo al 17 marzo 2021: zona rossa per i Comuni di Briatico, Dasà, Gerocarne e Sorianoello, nella provincia di Vibo Valentia.

Ordinanza n. 10 del 5 marzo 2021 - dall'8 marzo al 21 marzo 2021:

- sospensione, in presenza, delle attività scolastiche e didattiche delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, nonché delle Scuole di istruzione e formazione professionale, che pertanto continuano a svolgersi esclusivamente con modalità a distanza: salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; salva altresì l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia e per la scuola dell'infanzia, che può continuare a svolgersi integralmente in presenza; sospensione, in presenza, delle attività formative e curriculari delle Università;
- le Aziende Sanitarie Provinciali procedono tempestivamente ad organizzare la vaccinazione del personale scolastico dell'intero territorio regionale; i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, devono monitorare costantemente l'andamento epidemiologico dei rispettivi territori, segnalando con immediatezza l'aumento dei nuovi casi e i link epidemiologici inerenti le varianti, affinché si possa procedere all'adozione delle ulteriori misure contingibili e urgenti consequenziali;
- i laboratori pubblici specificamente designati per il sequenziamento ai fini dell'individuazione delle varianti, rafforzano la propria capacità diagnostica, ai fini del quotidiano monitoraggio e dei flussi informativi attivati a livello ministeriale;
- dal 6 marzo al 6 aprile 2021 si applicano le disposizioni fissate nel DPCM 2 marzo 2021 e nei relativi allegati, in sostituzione di quelle del DPCM 14 gennaio 2021, in combinato disposto con le Ordinanze regionali vigenti; rimangono efficaci le altre disposizioni regionali vigenti, non modificate e non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza e le altre disposizioni nazionali in materia emergenziale.

Ordinanza n. 11 del 6 marzo 2021 - dall'8 marzo al 21 marzo 2021: disposta la sospensione, in presenza, delle attività didattiche e educativa per i servizi educativi per la scuola dell'infanzia, nonché delle ludoteche (ad esclusione dei nidi, micronidi e sezioni primavera 0-3 anni).

CAMPANIA

Ordinanza n. 3 del 22 gennaio 2021: nuove misure correlate in materia di trasporto pubblico; fruizione dell'attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi; raccomandato ai Rettori delle Università campane l'adozione di piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che prevedano lo svolgimento delle attività a distanza, salve specifiche necessità di espletamento delle attività in presenza.

Ordinanza n. 4 dell'8 febbraio 2021: con riferimento all'evento franoso verificatosi nel territorio di Amalfi in data 2 febbraio 2021, è fatto obbligo alla ASL di Salerno, all'AOU Ruggi d'Aragona e alla ASL Napoli 3 Sud, di adozione di ogni urgente atto e provvedimento finalizzato alla definizione di modalità organizzative e logistiche idonee ad assicurare le prestazioni ed i servizi sanitari, anche di soccorso urgente, nonché connesse all'emergenza sanitaria COVID19, alle popolazioni interessate, durante i tempi strettamente indispensabili degli interventi.

Ordinanza n. 6 del 27 febbraio 2021:

- **dal 1° marzo al 14 marzo 2021:** sospende l'attività didattica in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi per l'infanzia nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università; comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità;
- richiamate le Aziende Sanitarie alla puntuale applicazione delle disposizioni relative alle Azioni di risposta Ricerca e Gestione dei contatti (contact tracing) di cui alla circolare del Ministero della Salute n.3787/2021;
- in conformità alle Conclusioni del Report settimanale 41- Sintesi nazionale Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020) del Ministero della Salute- Istituto Superiore della Sanità e alla luce della conferma della circolazione di alcune varianti virali a maggiore

trasmissibilità: si raccomanda alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile; si ribadisce l'obbligo di rispetto delle misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi; si invitano gli enti competenti a rafforzare il controllo del rispetto delle disposizioni del DPCM 14 gennaio 2021 e delle disposizioni del presente provvedimento.

Ordinanza n.7 del 10 marzo 2021:

- **dall'11 marzo al 21 marzo 2021:** salvo che nella fascia oraria 7.30-8,30, disposta la chiusura al pubblico dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze;
- **dal 12 marzo al 21 marzo 2021:** vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali; esclusi dal divieto i negozi siti in prossimità o all'interno di aree mercatali, limitatamente alla vendita dei generi alimentari e allo svolgimento delle altre attività consentite;
- raccomandato alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio contesto abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile;
- richiamate le Pubbliche Amministrazioni all'obbligo di ricorso al lavoro agile nella percentuale più elevata possibile e raccomandata tale modalità anche ai datori di lavoro private;
- sospese le attività delle ludoteche.

EMILIA ROMAGNA

Decreto n.223 del 27 novembre 2020 – dal 28 novembre:

su tutto il territorio regionale sono prorogate talune disposizioni già contenute nelle precedenti ordinanze assunte dal Presidente d'intesa con il Ministro della Salute.

- sempre obbligatorio l'uso della mascherina al di fuori dell'abitazione, con eccezione dei bambini con età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;
- consentito svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, e in ogni caso al di fuori delle strade e delle piazze del centro storico della città, nonché delle aree solitamente affollate;
- consentito l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari ad una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni;
- consentito l'esercizio su aree pubbliche o private delle attività di commercio al dettaglio nell'ambito dei mercati, nonché di attività di vendita nei mercati contadini solo laddove siano adottate le misure di mitigazione del rischio COVID-19;
- vietato lo svolgimento di sagre e fiere di qualunque genere e di altri analoghi eventi;
- vietato lo svolgimento dei mercatini degli Hobbisti e dei mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d'arte ed opere dell'ingegno a carattere creativo e similari;
- in attesa di ulteriori e specifiche indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie di primo grado) sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: educazione fisica al chiuso, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato;
- vietata la consumazione di alimenti e bevande all'aperto su area pubblica o aperta al pubblico;
- i corsi di formazione, di qualunque genere o natura, organizzati da soggetti sia pubblici che privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, fatti salvi quelli in forma individuale che possono svolgersi in presenza;
- chiusi al pubblico nei giorni festivi e prefestivi gli esercizi commerciali insediati nell'ambito di centri commerciali, di aree commerciali integrate e di poli funzionali, ad eccezione delle

farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

- chiuse al pubblico nei giorni festivi e prefestivi le grandi strutture di vendita non insediate all'interno di centri commerciali, aree commerciali integrate e poli funzionali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti per la cura e l'igiene della persona e per l'igiene della casa, degli articoli di cartoleria e cancelleria, tabacchi e edicole;
- sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna a domicilio.

Decreto n.2 dell'8 gennaio 2021: le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel euro 4 e quelle emergenziali per i veicoli diesel euro 5, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali trovano applicazione solo al termine dello stato di emergenza sanitaria.

Decreto n.23 del 1° marzo 2021 – dal 2 marzo al 14 marzo 2021: per i Comuni dei distretti di Cesena e Valle del Savio, Rubicone, Faenza, Lugo, Ravenna, Riccione e Rimini facenti capo all'Azienda USL della Romagna applicazione dell'art. 3 del D.P.C.M. 14 gennaio 2021.

Decreto n.25 del 3 marzo 2021 – dal 4 marzo al 21 marzo 2021:

- zona rossa per i Comuni della Città Metropolitana di **Bologna** e per i comuni della provincia di **Modena** e della Provincia di **Reggio-Emilia**;
- applicazione di tutte le misure volte ad implementare le attività di ricerca e gestione dei contatti dei casi indicate nella citata Circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, tra cui l'impiego del test molecolare nella sorveglianza dei contatti stretti e a basso rischio e la chiusura della quarantena a 14 giorni con test molecolare; non potrà essere interrotto l'isolamento del caso confermato dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi ma dovrà proseguire l'isolamento fino all'effettuazione di un test molecolare con risultato negativo;
- dal 6 marzo 2021 e fino alla scadenza dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, sospensione delle attività dei servizi educativi dell'infanzia e dei "servizi ricreativi".

Decreto n.28 del 6 marzo 2021 – dall'8 marzo al 21 marzo: zona rossa per i comuni delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Ordinanza n.5 del 3 marzo 2021: dal 6 marzo al 21 marzo 2021, nei territori delle ex Province di **Gorizia e Udine** si applicano le disposizioni relative al Capo IV del DPCM 2 marzo 2021 (cosiddetta "zona arancione").

Dall'8 marzo al 20 marzo 2021 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure: 100 per cento delle attività didattiche tramite il ricorso alla didattica digitale integrata; sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e altre attività, didattiche o curricolari eventualmente individuate dalle medesime università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica possono proseguire anche in modalità in presenza.

Dal 6 marzo al 21 marzo 2021: consentita dalle ore 11.00 fino alla chiusura dell'esercizio l'attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti sia all'interno che all'esterno dei locali; vietata la consumazione di alimenti e bevande per asporto nelle vicinanze dell'esercizio di vendita e, comunque, in luoghi dove siano possibili assembramenti; sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio.

Ordinanza n.6 del 6 marzo 2021: dal 6 marzo 2021, applicazione sul territorio regionale delle disposizioni del DPCM 02 marzo 2021 e le relative linee guida; rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico locale.

LAZIO

Ordinanza n. 62 del 2 ottobre 2020: dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuova disposizione obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina nei luoghi all'aperto, durante l'intera giornata, fatte salve le ulteriori specifiche misure di sicurezza previste nelle linee guida e nei protocolli di settore vigenti e delle disposizioni nazionali vigenti; l'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio di attività motoria e/o sportiva.

Ordinanza Regione Lazio e Ministero Salute del 21 ottobre 2020:

- **dal 21 ottobre**, necessario incrementare la dotazione di posti letto dedicati all'assistenza di pazienti affetti da COVID-19, secondo la configurazione riportata nella tabella allegata alla presente ordinanza (All.1); alla Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, è demandato il compito di provvedere alla definizione dei trasferimenti di attività tra nodi della rete e conseguentemente al riassetto complessivo dell'attività assistenziale derivante dalle riconversioni di presidi, con correlata riallocazione, anche parziale, dei livelli di finanziamento assegnati; la Direzione Salute e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, in coordinamento con l'Unità di crisi regionale, disporrà l'eventuale e necessario adattamento dell'assetto complessivo dell'offerta assistenziale in linea con l'evoluzione dell'emergenza COVID-19.

Ordinanza n. 65 del 5 novembre 2020 – dal 6 novembre:

- approvate le Linee di indirizzo regionali relative al “Percorso assistenziale del paziente affetto da COVID-19” (All. 1) che dettano indirizzi omogenei di presa in carico dei pazienti con malattia COVID-19 in ambito extraospedaliero;
- rete ospedaliera ridefinita secondo le Azioni di FASE VIII previste dal documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (All. 2), che illustra il percorso e la specifica dei posti letto che le strutture sanitarie pubbliche e private sono tenute a mettere a disposizione del SSR per fronteggiare l'emergenza e prevenire il fenomeno del sovraffollamento;
- disposta la sospensione delle attività in elezione (ad eccezione degli interventi in classe A e B e quelli collegati all'assistenza oncologica) per tutte le strutture coinvolte nella rete dell'emergenza o comunque coinvolte nella gestione dei pazienti COVID-19; le stesse avranno modo di gestire le liste d'attesa avvalendosi delle altre strutture sanitarie, anche private accreditate;
- con riferimento alla procedura per il recupero dell'evasione dei ticket sanitari di specialistica ambulatoriale e farmaceutica si dà mandato alle Aziende Sanitarie Locali di provvedere all'interruzione del termine di prescrizione;
- la Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria per il tramite della Cabina di Regia per il reclutamento straordinario del personale, in coordinamento con l'unità di crisi regionale, avvia le procedure per il reclutamento straordinario dei medici specializzandi;
- i MMG e i PLS procedono all'esecuzione dei test antigenici presso i propri studi, dispongono per i soggetti risultati positivi al Covid -19, il periodo di inizio e fine dell'isolamento e per i contatti stretti di soggetti risultati positivi al Covid-19, il periodo di inizio e fine della quarantena;
- disposto lo sgravio delle attività dell'IRCCS Lazzaro Spallanzani sospendendo le attività ambulatoriali.

Ordinanza n. 3 del 20 febbraio 2021 - dal 21 febbraio 2021 e per i 14 giorni successivi: individuate quali zone rosse i Comuni di Colferro e Carpineto Romano, per i quali si applicano le misure più restrittive di cui all'art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021.

Ordinanza n. 7 del 6 marzo 2021 – dall'8 marzo al 21 marzo: individuati quale zona “rossa” i Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Frosinone di cui all'elenco allegato (allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

LIGURIA

Ordinanza n. 48 del 20 luglio 2020 - fino alla cessazione dello stato di emergenza:

adozione delle “Indicazioni operative per la gestione di sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19” allegata e parte integrante del presente atto; tali indicazioni costituiscono indirizzo alle stazioni appaltanti della Liguria per la gestione dei cantieri di opere pubbliche e forniscono altresì orientamento per appalti di servizi pubblici.

Ordinanza n. 53 del 10 agosto 2020: riconoscimento alle Asl della facoltà di conferire incarichi di emergenza sanitaria territoriale a medici che frequentano il corso di formazione.

Ordinanza n. 66 del 3 ottobre 2020: autorizzazione provvisoria a La Villa Spa della RP di Spotorno (SV).

Ordinanza n. 79 del 10 novembre 2020: Riconoscimento di una quota minima giornaliera pari al 30% dei posti letto ai soggetti gestori strutture sociosanitarie residenziali extraospedaliere.

Ordinanza n. 81 del 25 novembre 2020: proroga fino al 30 giugno 2021 del periodo transitorio servizio gestione integrata rifiuti per aree omogenee.

Ordinanza n. 83 del 27 novembre 2020: disposizioni per assicurare la continuità assistenziale nelle strutture sociosanitarie residenziali extraospedaliere.

Ordinanza n. 85 del 23 dicembre 2020: Proroga autorizzazione provvisoria a La Villa S.p.A. della RP denominata “La quiete” nel comune di Spotorno.

Ordinanza n.5 del 23 febbraio 2021 – dal 24 febbraio al 14 marzo 2021: applicazione misure restrittive nei Comuni del Distretto n. 1 **Ventimigliese** (Aiole, Apricale, Bordighera, Camporosso, Castel Vittorio, Dolceacqua, Isolabona, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano, Vallebona, Vallecrosia, Ventimiglia) e n. 2 **Sanremese** (Badalucco, Baiardo, Castellaro, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Ospedaletti, Pompeiana, Riva Ligure, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio, Triora) della Provincia di Imperia;

chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli organismi formativi di IeFP; gli Istituti di istruzione, statali e paritari, e gli organismi formativi di istruzione e formazione professionale (IeFP) adottano la didattica digitale integrata, complementare alla didattica in presenza, in modo da assicurare il ricorso alla didattica digitale integrata per il 100% della popolazione studentesca; sospese le attività degli asili nido;

i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, possono proseguire anche in modalità in presenza.

Ordinanza n.6 del 2 marzo 2021 – dal 4 marzo al 14 marzo: proroga al 14 marzo dell’Ordinanza n.5 e ulteriori misure aggiuntive rispetto all’ordinanza n.5: chiusura dalla 21 alle 5; sospesa la ristorazione; divieto manifestazioni pubbliche e private; divieto di assembramento.

Ordinanza n.8 del 6 marzo 2021 – dall’8 marzo al 14 marzo: le attività scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie, degli organismi formativi di istruzione e formazione, degli istituti tecnici superiori, si svolgono con modalità a distanza.

Ordinanza n.9 del 10 marzo 2021 – dall’11 marzo al 5 aprile: disposizioni in materia di controllo faunistico e attività venatoria.

LOMBARDIA

Ordinanza n.675 dell’8 gennaio 2021: la misura permanente della limitazione alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dalla DGR n. 3606 del 28/09/2020, è applicata, nel semestre invernale di riferimento, dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri.

Ordinanza n.714 del 4 marzo 2021 - dal 5 al 14 marzo 2021:

- sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia; resta fermo lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia; salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di

mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

- applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lettera g) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell'art. 44 del DPCM 2 marzo 2021) con conseguente sospensione della frequenza delle attività formative e curricolari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Lombardia, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza;
- applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, lettera i) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, dell'art. 48 del DPCM 2 marzo 2021) in ordine al lavoro agile, in relazione alle pubbliche amministrazioni aventi sedi o uffici sul territorio della Regione Lombardia;
- non consentito recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
- non consentito a coloro che non risiedono nel territorio della Regione recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
- non consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private abitate, ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
- l'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
- non consentito l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;
- obbligo di indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.

MARCHE

Ordinanza n.43 del 19 novembre 2020 – dal 21 novembre fino a ulteriori provvedimenti:

- divieto di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico, all'interno e nelle adiacenze di qualsiasi tipologia di attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico;
- obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro e di utilizzare i dispositivi e i protocolli di sicurezza;
- raccomandato di evitare assembramento e feste nelle abitazioni private;
- sempre obbligatorio l'uso della mascherina fuori dell'abitazione;
- sospese nel primo ciclo scolastico: educazione fisica al chiuso, lezioni di canto e di strumenti a fiato;
- i clienti degli esercizi commerciali devono permanere il tempo minimo necessario all'acquisto;
- vietata la consumazione di bevande all'aperto dopo le 16:00;
- sempre consentita la vendita con consegna a domicilio;
- mercato stabile e periodico vietato solo se il Comune non applica le disposizioni di sicurezza;
- i distributori automatici di alimenti confezionati e bevande aperti dalle 5 alle 22;
- consentita vendita da asporto anche senza prenotazione.

Ordinanza n.2 del 20 gennaio 2021 – le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione didattica in modo che il 50% delle attività sia svolto tramite didattica digitale integrata; sempre garantita la possibilità di svolgere in presenza qualora necessario l'uso di laboratori o l'attività destinata agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Ordinanza n.8 del 5 marzo 2021 – dal 6 al 14 marzo:

- zona rossa per i territori della Provincia di Ancona e della Provincia di Macerata;
- nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro-Urbino 100% attività scolastica secondarie di primo e secondo grado svolta in didattica digitale integrata e sospensione attività formative delle università;
- divieto di assembramento.

Ordinanza n.9 del 5 marzo 2021: disposizioni sull'attività venatoria.

Ordinanza n.10 del 8 marzo 2021 - dal 10 al 14 marzo: zona rossa per la provincia di Fermo e per la provincia di Pesaro-Urbino.

MOLISE

Ordinanza n.50 del 2 dicembre 2020: obbligo al Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, dott. Angelo Giustini, di porre in essere ogni atto di propria competenza ritenuto necessario ed opportuno per la contrattualizzazione delle prestazioni ospedaliere per pazienti COVID e di garantirne l'operatività; obbligo al medesimo Commissario ad acta di porre in essere ogni atto di propria competenza ritenuto necessario ed opportuno per l'accreditamento e la contrattualizzazione di ulteriori prestazioni ospedaliere per pazienti COVID.

PIEMONTE

Decreto n.17 del 9 febbraio 2021: la deroga alla misura strutturale di limitazione delle emissioni dei veicoli Euro 4 Diesel è applicata sul territorio regionale, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri attualmente fino al 30 aprile 2021, per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute o per consentire il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Decreto n.26 del 23 febbraio 2021 – dal 24 febbraio al 6 aprile 2021:

- obbligo per chi fa rientro dall'estero sul territorio della Regione Piemonte, sia per via aerea nazionale sia per via terrestre, anche passando attraverso altre Regioni, di dichiarare se abbia soggiornato nei 14 giorni precedenti al suo rientro nei seguenti Paesi: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Brasile; Sudafrica;
- obbligo per tutti i soggetti che operano nelle Aziende sanitarie regionali, nelle strutture socioassistenziali, pubbliche e private, in caso di assenza dal lavoro per un periodo superiore ai cinque giorni, di compilare l'autocertificazione di assenza di rischio COVID-19 da consegnare al datore di lavoro, indipendentemente se abbiano soggiornato all'estero o in Italia;
- raccomandato per coloro che operano in attività di assistenza alla persona, che si assentino dal lavoro per un periodo superiore ai cinque giorni, compilare l'autocertificazione di assenza di rischio COVID-19 da consegnare al datore di lavoro, indipendentemente se abbiano soggiornato all'estero o in Italia;
- le Aziende sanitarie provvedono al tracciamento dei soggetti secondo le nuove indicazioni operative e relativa modulistica allegate al presente provvedimento, demandando il relativo adeguamento alla Direzione Sanità e Welfare.

Decreto n.28 del 26 febbraio 2021 – dal 27 febbraio al 12 marzo 2021:

- applicazione delle misure previste dall'art. 3 del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, nel territorio del Comune di Re, sito nella provincia del Verbano Cusio Ossola, nel territorio dei Comuni di Craveggia, Druogno, Malesco, Santa Maria Maggiore, Toceno e Villette siti nella provincia del Verbano Cusio Ossola, e nel territorio del Comune di Cavour, sito nella Città Metropolitana di Torino; esclusivamente con modalità a distanza tutte le attività scolastiche e didattiche delle classi delle scuole primarie e del primo anno di frequenza delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie; sospesi i servizi educativi pubblici e privati per l'infanzia, nonché le scuole dell'infanzia, statali e paritarie; attività di laboratorio sospese; a salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
- le Aziende Sanitarie Locali competenti devono disporre l'incremento delle attività di contact tracing nei Comuni di Scalenghe, Bricherasio ed Avigliana, siti nella Città Metropolitana di Torino, e nei Distretti di Saluzzo (CN), Domodossola (VCO), Cossato (BI), Vercelli, Nichelino ed Ivrea (TO) al fine di disporre di un quadro più completo dell'andamento dell'infezione e adottare eventuali misure restrittive.

Decreto n.30 del 2 marzo 2021 – dal 3 marzo al 12 marzo 2021: zona rossa nel territorio dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Revello, Rifreddo, Sanfront, siti nella Provincia di Cuneo, e Bricherasio, Scalenghe, siti nella Città Metropolitana di Torino.

Decreto n.31 del 4 marzo 2021 – dal 5 marzo al 19 marzo 2021:

- zona rossa nel territorio del Comune di Crescentino nella Provincia di Vercelli;
- in questo comune tutte le attività scolastiche e didattiche delle classi delle scuole primarie e del primo anno di frequenza delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie si svolgono esclusivamente con modalità a distanza; sospesi i servizi educativi pubblici e privati per l'infanzia nonché le attività di laboratorio;
- l'Azienda Sanitaria Locale competente deve mantenere elevate le attività di sorveglianza epidemiologica e di *contact tracing* nei Comuni di Verolengo, Brandizzo e Verrua Savoia.

Decreto n.32 del 5 marzo 2021 – dal 6 marzo al 6 aprile 2021: ferma restando l'applicabilità alla Regione Piemonte del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, nel territorio regionale si adottino le seguenti misure:

- le attività commerciali al dettaglio si svolgono, nel rigoroso rispetto del D.P.C.M. del 2 marzo 2021; resta ferma – con l'eccezione di farmacie, parafarmacie, studi medici e presidi sanitari – la chiusura di qualunque esercizio di vendita al dettaglio e di servizi alla persona – anche tramite apparecchi automatici purché non riservati alla rivendita di generi di monopolio – dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo;
- l'accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
- dal 9 marzo 2021 non consentito l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport in aree pubbliche e all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati, dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, altre strutture ad essi assimilabili, e delle aggregazioni commerciali, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
- divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 20,00 alle ore 7,00 agli esercenti di attività commerciali al dettaglio, agli esercenti di attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- raccomandata fortemente la vendita con consegna a domicilio in luogo dell'asporto;
- le attività dei servizi di ristorazione consentita per il solo asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; consegna a domicilio resta sempre consentita; consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
- consentite le attività inerenti ai servizi alla persona;
- le attività delle strutture ricettive sono esercitate nel rigoroso rispetto del D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
- consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché per la ricezione in magazzino di beni e forniture;
- consentito l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza, previa rilevazione della temperatura corporea, con l'obbligo per chiunque di indossare protezioni delle vie respiratorie dal momento dell'ingresso e fino all'uscita e nel rigoroso rispetto delle misure di prevenzione previste dal D.P.C.M. del 2 marzo 2021;
- l'attività degli uffici pubblici, ivi compresa quella giudiziaria, aperta al pubblico deve essere svolta nel rigoroso rispetto della scheda tecnica "Uffici aperti al pubblico";
- i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Piemonte possono segnalare l'opportunità di adottare provvedimenti di carattere restrittivo alle singole Amministrazioni comunali;
- le strutture residenziali socioassistenziali sono tenute ad accreditarsi tempestivamente sulla piattaforma regionale "COVID-19 – Gestione RSA" al fine di comunicare idonee informazioni

sulla situazione sanitaria della struttura e le aziende sanitarie competenti territorialmente devono vigilare sul corretto adempimento di tale obbligo;

- confermata fino al 30 aprile 2021 l'attività della Unità di crisi e organizzata in modalità H24;
- ai fini dell'applicazione del lavoro agile, per gli uffici della Regione Piemonte la percentuale è elevata al 75%.

Decreto n.33 del 5 marzo 2021 – dal 7 marzo al 20 marzo 2021:

- per le classi seconda e terza delle scuole secondarie di Primo Grado, per tutte le classi delle scuole secondarie di Secondo Grado, Statali e Paritarie e per tutti i corsi di istruzione per gli adulti, l'attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a distanza fino al 20 marzo 2021; sono fatte salve le attività curriculari di laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici e la frequenza in presenza degli alunni con bisogni educativi speciali;
- per le sedi scolastiche ubicate nei Distretti sanitari elencati nell'Allegato 1 al presente Decreto, sono sospese le attività dei Servizi educativi per l'infanzia, con l'esclusione delle attività dei servizi nidi e micronidi (0-3 anni) e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza
- nelle Istituzioni Formative Professionali Secondarie di Secondo Grado (IeFP), negli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), l'attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale integrata;
- sospensione della frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica aventi sedi sul territorio della Regione Piemonte;
- in conseguenza a rilevanti criticità sanitarie riserva di adottare eventuali provvedimenti che riducano l'attività scolastica in presenza rispetto a quanto previsto all'articolo 21 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021.

PROV.TRENTO

Ordinanza n. 196660 del 3 aprile 2020: Proroga termini di versamento in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.

Ordinanza n. 57 del 24 novembre 2020: adozione del documento "Indirizzi operativi gestione dei casi positivi e dei contatti stretti nel mondo del lavoro", allegato parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Ordinanza n.66 del 5 marzo 2021 – dal 6 marzo al 6 aprile 2021:

- applicazione del Dpcm 2 marzo 2021;
- obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
- sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, sussiste l'obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini nella fascia d'età 3-6 anni;
- laddove sussista il divieto di spostamenti tra Regioni e Province autonome, si conferma che i residenti/domiciliati nel territorio provinciale, nell'ambito degli spostamenti consentiti, possono transitare sul territorio di altra Regione/Provincia Autonoma confinante qualora abbiano la necessità di raggiungere comuni diversi nella Provincia Autonoma di Trento;
- nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure previste dal Capo IV o dal Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 (c.d. "zona arancione" e "zona rossa"), è sempre possibile spostarsi per recarsi presso le attività e i servizi non sospesi; laddove all'interno del proprio

comune non vi sia la disponibilità di tali attività e/o servizi, è possibile recarsi presso altro comune contiguo o, in mancanza dell'attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino (compreso il capoluogo di Provincia); tale possibilità di scelta può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica; tutti gli spostamenti devono essere giustificati tramite la compilazione del modulo di autocertificazione;

- consentito recarsi presso le chiese/luoghi di culto poste anche in comuni differenti dal proprio;
- nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure previste dal Capo IV del Dpcm 2 marzo 2021 (c.d. "zona arancione"), è consentito spostarsi, a prescindere dal numero degli abitanti del proprio comune, entro trenta chilometri dal medesimo comune ed anche con mezzi di trasporto pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività sportiva in forma individuale;
- qualora non siano chiuse: le medie strutture di vendita e le grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali e le strutture equiparate, devono consentire l'accesso ad un numero di persone tale da consentire uno spazio di 4 metri quadrati per persona; nelle strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati, permane l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro; per le attività di commercio al dettaglio con superficie di vendita fino a 40 metri quadrati, è possibile far accedere 1 persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori;
- i punti vendita di generi alimentari possono vendere anche prodotti di natura diversa rispetto ai generi alimentari;
- la ristorazione e le attività di somministrazione di pasti e bevande, anche effettuate dalle imprese agrituristiche ed enoturistiche, svolte in modalità di asporto, sono consentite fino alle ore 22.00, confermando il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; sempre consentite la ristorazione e le attività di somministrazione di pasti e bevande, svolte in modalità con consegna a domicilio; autorizzate le attività e i servizi delle strutture ricettive riguardanti i propri ospiti;
- nei comuni in cui il tasso di contagio da Covid-19 è superiore al 3% della popolazione residente si applicano le misure di cui al Capo V del Dpcm 2 marzo 2021; in tale circostanza, è previsto lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, dei servizi educativi dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; oltre alle attività dei servizi alla persona possono svolgere la propria attività anche i soggetti che svolgono la professione di estetista, barbiere e parrucchiere;
- nel rispetto di quanto previsto dal Dpcm 2 marzo 2021 in merito all'attività sportiva, resta inteso che è consentito lo svolgimento degli sport invernali, purché in forma individuale, e con l'osservanza degli eventuali protocolli di settore;
- consentito svolgere l'attività sportiva o attività motoria all'aperto e preferibilmente presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; in ogni caso l'attività sportiva deve essere svolta al di fuori delle strade e delle piazze dei centri storici della città;
- nel caso in cui sul territorio provinciale trovino applicazione le misure di cui al Capo V del Dpcm 2 marzo 2021 (c.d. zona "rossa"), laddove si consente l'attività motoria solo in prossimità della propria abitazione si dispone che la stessa sia possibile entro un massimo di tolleranza di 60 minuti dal momento in cui si esce dalla medesima;
- divieto di incontro oltre il numero massimo di 6 persone e salvo il caso in cui si tratti di un gruppo di persone conviventi, in tutti i luoghi pubblici (a titolo esemplificativo piazze, vie, parchi); consentite, oltre il numero superiore alle 6 persone, le manifestazioni pubbliche in forma statica;
- sospese nei luoghi al chiuso le attività delle bande musicali e dei cori;
- divieto di accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali per visite a parenti o conoscenti ricoverati ovvero accesso regolamentato, in casi eccezionali e all'esito di autorizzazione scritta da parte del responsabile sanitario della struttura di ricovero;

- possibilità di accedere agli uffici aperti al pubblico e agli ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale, esclusivamente previo appuntamento;
- sospese le attività in presenza nei centri per anziani e nei luoghi ad essi assimilati che hanno finalità meramente ludico/ricreative o di socializzazione o animazione e che comunque non costituiscono servizi pubblici essenziali;
- in materia di sagre e fiere, sono fatte salve tutte quelle manifestazioni ricomprese nella nozione di mercato, a titolo esemplificativo: mercati tipici, saltuari e di servizio;
- nell'ambito dei servizi socio-educativi della prima infanzia, delle scuole dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, qualora venga riscontrata una positività all'interno di una singola classe, si dispone la quarantena per i componenti di tutta la classe; nell'ambito delle scuole secondarie di secondo grado, compresa la formazione professionale, qualora venga riscontrata una positività all'interno di una singola classe, si dispone la quarantena per i componenti di tutta la classe;
- in tutti i luoghi di riparo presenti in montagna, a prescindere dalla relativa denominazione, tutti gli escursionisti che lo richiedono devono essere accolti nella struttura in caso di condizioni meteorologiche avverse nonché nelle ore serali o notturne e in caso di difficoltà dell'escursionista o di necessità di sosta;
- il servizio di buffet può essere fornito secondo le consuete modalità self-service, con obbligo da parte della clientela/utenza di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie e di guanti monouso messi a disposizione dagli esercenti;
- ai fini della verifica del rispetto della capacità di carico dei mezzi di trasporto pubblico locale, la salita degli utenti avviene esclusivamente dalla porta anteriore dei mezzi e la discesa dalle porte centrali e posteriori; sui trasporti pubblici locali e per la durata del viaggio, sussiste l'obbligo di indossare la mascherina anche per i bambini nella fascia d'età 3-6 anni;
- tutti i professionisti operanti in ambito sanitario (a titolo esemplificativo, medici, infermieri, paramedici, biologi, farmacisti, operatori sanitari e socio-sanitari), attivi sia all'interno che all'esterno di strutture sanitarie private (ambulatori, laboratori di analisi, case di cura, ecc.), che effettuano privatamente sul territorio provinciale test molecolari o antigenici per SARS-CoV-2, sono obbligati a trasmettere al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari sia le positività che le negatività riscontrate;
- rientrano tra gli spostamenti giustificati da motivi di necessità, gli spostamenti, anche al di fuori del proprio comune, degli incaricati al trasferimento dei trofei delle riserve di caccia provinciali, e dei soggetti che partecipano ai censimenti organizzati alle specie di ungulati; consentita l'attività del controllo del cinghiale anche nel periodo che va dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo;
- rientrano tra gli spostamenti consentiti su tutto il territorio provinciale, laddove si applichino le misure previste per la "zona arancione" o per la "zona rossa", quelli necessari alla coltivazione del terreno per uso agricolo e allo svolgimento dell'attività diretta per la produzione per autoconsumo;
- qualora la Provincia di Trento sia classificata quale "zona arancione", anche per i comuni trentini aventi tra i 5000 e 6000 abitanti si applica la disposizione di cui all'art. 35, comma 4, del citato Dpcm, ossia sono comunque consentiti gli spostamenti da detti comuni per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso il capoluogo di provincia;
- raccomandato ai soggetti sopra i 70 anni, di evitare centri di possibile aggregazione e di usufruire dei servizi domiciliari forniti da "restacasapassoio", se intendono per necessità recarsi presso esercizi commerciali presso grandi e medie strutture di vendita, di recarsi presso gli stessi nelle prime 2 ore di apertura e si raccomanda altresì agli esercenti di invitare, senza alcun obbligo, i soggetti più giovani ad usufruire dell'esercizio dopo le prime 2 ore di apertura; ai soggetti sopra i 70 anni, di limitare i contatti sociali esclusivamente alle sole strette convivenze o ai soggetti che si prendono cura della loro persona, di evitare laddove non strettamente indispensabili i contatti con persone di età inferiore ai 30 anni, di evitare

la partecipazione a eventi/funzioni/celebrazioni ancorché attualmente consentiti, di rispettare rigorosamente in tutti i contesti le regole fondamentali per evitare il contagio;

- prorogata fino al 30 aprile 2021 l'efficacia di quelle misure dettate con le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia nell'ambito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, qualora per le stesse non sia stata fissata alcuna data di efficacia temporale e le medesime non siano state esplicitamente modificate o superate.

PROV.BOLZANO

Legge Prov.le n. 4 dell'8 maggio 2020 - dall'8 maggio: ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.

Per le disposizioni in materia di ingresso in Italia e per i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità si applicano le norme statali emergenziali in vigore.

- divieto di assembramento, obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e utilizzo, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive;
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C rimangono presso il proprio domicilio, evitano i contatti sociali e contattano il proprio medico di famiglia o l'ufficiale sanitario; i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o risultati positivi al virus SARS-CoV-2 hanno il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, tranne che per effettuare una visita medica;
- attività sportiva e attività motoria svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando le misure di cui all'allegato A;
- coltivazione di superfici agricole e orti, cura del bosco, caccia, pesca e cura degli animali addomesticati e del bestiame si svolgono assumendo idonee misure di sicurezza;
- per gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, si applicano le norme statali;
- per tutto il periodo in cui perdura lo stato di emergenza non si dà luogo a eventi o manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone, ad eccezione degli eventi ecclesiastici o religiosi;
- tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, e ingressi in modo dilazionato e rispettare le misure di cui all'allegato A;
- possibilità di disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali applicando comunque la normativa statale;
- i sindaci altoatesini, nell'ambito delle proprie competenze, possono adottare misure ulteriori e più restrittive, in ragione delle situazioni di rischio rilevate;
- istituita una commissione di esperti ed esperte, quale organo tecnico consultivo della Provincia per effettuare il monitoraggio costante dell'andamento della curva del contagio da virus SARS-COV-2 e proporre, in caso di ripresa del numero dei contagi, l'adozione di idonei provvedimenti, inclusa la sospensione delle attività riaperte dalla presente legge.

Ordinanza n.8 del 17 febbraio 2021:

- nei Comuni di Merano, Rifiano, Moso in Passiria e S. Pancrazio si applicano, dal **18 febbraio al 14 marzo 2021** le seguenti misure aggiuntive: vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo per coloro che si spostino per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità o urgenza, e in ogni caso portando con sé la certificazione dell'esito negativo di un test antigenico o molecolare effettuato tramite tampone, non anteriore a 72 ore; sospesi tutti i servizi alla persona ad eccezione di lavanderie e pompe funebri.

Ordinanza n.9 del 20 febbraio 2021:

- nei Comuni di Malles Venosta, Lana, San Martino in Passiria, Caines e San Leonardo in Passiria si applicano le seguenti misure aggiuntive dal **24 febbraio al 14 marzo 2021:**

vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale; sospesi tutti i servizi alla persona ad eccezione di lavanderie e pompe funebri;

- nei Comuni di Merano, Rifiano, Moso in Passiria, San Pancrazio, Malles Venosta, Lana, San Martino in Passiria, Caines e San Leonardo in Passiria si applicano fino a 7 marzo le seguenti misure aggiuntive: le imprese dei settori produttivi e quelle operanti nei cantieri prestano rigorosa attenzione al rispetto dei protocolli di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sullo svolgimento dei test antigenici rapidi o molecolari nei confronti dipendenti e collaboratori; le imprese garantiscono altresì la massima collaborazione agli organi ispettivi preposti alla vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza; i fornitori che entrano o escono dai territori dei suddetti comuni per effettuare operazioni di carico/scarico merci, senza avere contatti con altre persone, sono esentati dall'obbligo di presentazione della certificazione dell'esito negativo di un test antigenico o molecolare;
- dal 22 febbraio 2021 consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova.

Ordinanza n.10 del 26 febbraio 2021 - dall'1 al 14 marzo 2021:

- vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali, salvo per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o per situazioni di necessità o urgenza;
- all'interno del territorio comunale consentito uscire dalla propria abitazione solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità o urgenza, per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi, o per svolgere l'attività sportiva o motoria;
- su tutto il territorio della provincia di Bolzano, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità o urgenza; per gli spostamenti consentiti gli interessati hanno l'onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un'autodichiarazione;
- consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona non convivente e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
- sospesi tutti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie, pompe funebri, nonché – previa prenotazione – barbieri, parrucchieri ed estetisti. Nei servizi di cura alla persona consentiti il personale e i clienti devono utilizzare mascherine di protezione delle vie respiratorie FFP2;
- sospese le attività commerciali al dettaglio, anche situate nei centri commerciali, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e per quelle che vendono generi di prima necessità individuate nell'allegato 1, che, tuttavia, rimangono chiuse la domenica. Farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e punti vendita di generi alimentari sono esentati dalla restrizione; ammessa la vendita a distanza o con consegna a domicilio;
- nei locali pubblici, in quelli aperti al pubblico e in tutti gli esercizi commerciali obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
- chiusi i mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, salvo le attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
- sospese le attività della ristorazione, indipendentemente dal tipo di licenza o dall'attività in concreto esercitata; consentita vendita da asporto e la vendita con consegna a domicilio dalle ore 5.00 alle ore 20.00;
- sospesa la vendita da asporto di bevande da parte di ogni forma di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, anche nell'ambito dell'attività alberghiera;
- sospese le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio delle superstrade. Possono proseguire le attività degli esercizi di ristorazione delle autostrade;
- le strutture ricettive situate nel territorio provinciale non accettano nuovi ospiti in entrata; tutti i servizi delle strutture ricettive possono essere offerti solo agli ospiti pernottanti;

- vietata la consumazione di pasti e bevande su strade, piazze e altri luoghi accessibili al pubblico;
- sospese le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, salvo quelle ad uso degli operatori e delle operatrici della sanità, delle forze dell'ordine, dell'esercito, della Protezione Civile e quelle aziendali interne;
- si svolgono in presenza i servizi per la prima infanzia, le scuole dell'infanzia e le attività scolastiche e didattiche della scuola primaria. Le attività scolastiche e didattiche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si svolgono interamente tramite didattica digitale integrata, salvo in casi eccezionali espressamente autorizzati;
- sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate, le uscite didattiche, i campi scuola e le gite, comunque denominate e organizzate da enti scolastici o non scolastici;
- sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari delle università, degli istituti di formazione professionale, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le attività didattiche o curricolari si svolgono, ove possibile, a distanza;
- il personale delle Pubbliche Amministrazioni presta la propria attività lavorativa esclusivamente in modalità agile;
- consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle Pubbliche Amministrazioni, nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati e candidate non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova;
- obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e in tutti i luoghi all'aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli previsti per la scuola e per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione per coloro che stanno svolgendo attività sportiva, per bambini e bambine di età inferiore a sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
- sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani e all'interno dei locali in cui si svolgono attività di commercio al dettaglio consentite vige l'obbligo generalizzato di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 o equivalenti. Sono esclusi dal predetto obbligo i soggetti di età inferiore ai 12 anni;
- nell'ambito del trasporto pubblico locale (tra cui autobus, treni, impianti a fune), i mezzi di trasporto possono essere utilizzati fino al 50% della loro capienza ordinaria; la popolazione utilizza il trasporto pubblico locale solo per casi di assoluta necessità o per esigenze lavorative, di salute o di studio; ove possibile, si raccomanda di preferire i mezzi di trasporto privati;
- lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche consentito soltanto in forma statica;
- obbligo di mantenere una distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, fatte salve le eccezioni espressamente previste;
- salva la possibilità dei Sindaci di disporre con proprie misure ulteriori limitazioni;
- sospesi tutti gli eventi organizzati, aperti al pubblico, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, formativo, ludico, sportivo e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato; sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico;
- chiusi al pubblico i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, ivi compresi i centri di formazione permanente. I servizi delle biblioteche e degli archivi sono offerti su prenotazione e nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica;
- sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico; sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche; vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose; vietate le sagre e le fiere di qualunque genere;

- sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; sospese le attività di palestre, centri fitness, piscine, centri natatori e centri sportivi comunque denominati; sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
- consentiti esclusivamente gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e internazionale, comunque senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza; le sessioni di allenamento organizzate sono consentite esclusivamente ad atlete e atleti che partecipano agli eventi e alle competizioni sportive consentite;
- sospese le attività dei centri benessere e dei centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o erogazione di prestazioni rientranti nei LEA;
- rimane sospesa l'attività degli impianti nei comprensori sciistici;
- garantiti, nel rispetto dei protocolli in essere, i servizi bancari, finanziari e assicurativi;
- l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; le celebrazioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli disponibili sul sito della Provincia autonoma di Bolzano;
- divieto alle persone che accompagnano i pazienti di permanere nelle sale di attesa e nei corridoi dei dipartimenti emergenza e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; l'accesso di visitatori e visitatrici alle strutture sociali e sociosanitarie ha luogo in base a specifici protocolli che determinano le misure per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute di utenti, operatori e operatrici;
- per la durata dello stato di emergenza la Provincia può mettere a disposizione dei Comuni o di gestori incaricati dai Comuni, in forma gratuita, immobili o parti di immobili, propri o di terzi, da destinare alla gestione di servizi per persone prive di dimora;
- in tutte le attività produttive vengono adottate misure atte a ridurre la possibilità di contagio tra dipendenti e con l'eventuale clientela; raccomandato in particolare che siano ulteriormente promosse, se possibile, forme di lavoro a distanza, che sia incentivato l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2, e che, sulla base di protocolli di sicurezza che individuino casi prioritari, sia offerta ai dipendenti la possibilità di sottoporsi periodicamente a test antigenici rapidi o molecolari;
- nei cantieri, il capo cantiere e il rispettivo preposto assicurano il rispetto dei protocolli di sicurezza da parte delle maestranze;
- nei comuni di Merano, Rifiano, Moso in Passiria, San Pancrazio, Malles Venosta, Lana, San Martino in Passiria, Caines e San Leonardo in Passiria continuano ad applicarsi le misure aggiuntive di cui alle ordinanze presidenziali n. 8/2021 e n. 9/2021, oltre a quelle non incompatibili contenute nella presente ordinanza;
- le attività professionali nel settore privato sono svolte, ove possibile, mediante modalità di lavoro agile o a distanza; le riunioni si svolgono, ove possibile, in modalità a distanza;
- riguardo alle abitazioni private, si raccomanda fortemente di non ricevere persone diverse da quelle conviventi, salvo per esigenze lavorative o situazioni di necessità; altresì raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Ordinanza n.13 del 5 marzo 2021 – dall'8 marzo al 14 marzo: altre misure restrittive nei comuni di Merano, Rifiano, Moso in Passiria, Malles Venosta, Lana, San Martino in Passiria, Caines, San Leonardo in Passiria, Tirolo, Silandro, Parcines, Scena, Lagundo, Tubre e Glorenza: attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado svolte esclusivamente con didattica digitale integrata; sospesi tutti i servizi alla persona; le imprese dei settori produttivi e quelle operanti nei cantieri prestano rigorosa attenzione al rispetto dei protocolli di sicurezza, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sullo svolgimento dei test antigenici rapidi o molecolari nei confronti dipendenti e collaboratori; consentite le sessioni di allenamento organizzate esclusivamente agli atleti e alle atlete che partecipano a campionati di serie internazionali, nazionali professionistici, o nazionali dilettantistici di massima serie; prosegue l'attività di testing gratuito

organizzato dall'Azienda Sanitaria per la popolazione residente nel territorio dei predetti comuni, alla quale le cittadine e i cittadini sono esortati a prestare la più ampia collaborazione.

PUGLIA

Ordinanza n. 374 del 3 ottobre 2020: Con efficacia immediata, fermo restando l'obbligo, sull'intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, obbligo durante l'intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenti delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse, nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di rispettare il distanziamento fisico. L'obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.

Ordinanza n.5 del 9 gennaio 2021: disposizioni sullo svolgimento dell'attività venatoria, limitata ai soli residenti in Puglia e in forma individuale.

Ordinanza n.58 del 23 febbraio 2021 - dal 24 febbraio al 14 marzo 2021: le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado e i CPIA adottano forme flessibili dell'attività didattica in modo che il 100% delle attività scolastiche sia svolto in modalità digitale integrata (DDI), riservando l'attività didattica in presenza agli alunni per l'uso di laboratori qualora sia previsto dall'ordinamento, o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; le Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado ammettono in presenza tutti gli studenti che non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, nel limite del 50% della popolazione scolastica, possibilmente per ogni singola classe; i dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. attuano l'allegato Piano Vaccinale degli operatori scolastici entro la data di scadenza della presente ordinanza e comunicano al Dipartimento della Salute della Regione Puglia e all'Ufficio Scolastico regionale il grado di copertura vaccinale raggiunto; le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica adottati a causa dell'emergenza Covid.

SARDEGNA

Ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020: delega al Direttore generale della protezione civile della Regione al coordinamento delle strutture operative regionali di protezione civile, per fronteggiare l'emergenza; delegato anche al coordinamento degli interventi di protezione civile, alla gestione delle risorse appositamente stanziati per l'emergenza, alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna. Il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, convoca il Comitato operativo regionale (COR).

Ordinanza n. 3 del 5 febbraio 2020: fino al 30 aprile 2021 – disposizioni sui rifiuti urbani.

Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2020 - dal 1° marzo al 15 marzo 2021:

- consentita sull'intero territorio regionale – fatta eccezione per le zone puntualmente interdette con ordinanze sindacali - la riapertura delle seguenti attività: ristorazione, con apertura degli esercizi fino alle ore 23.00; Bar, pub, caffetterie ed assimilabili, con apertura degli esercizi fino alle ore 21.00;
- in relazione all'andamento degli indicatori epidemiologici valutati a seguito di tali riaperture, con successive specifiche ordinanze potranno essere riaperte, con le necessarie prescrizioni, le seguenti attività: palestre, scuole di danza (senza contatto); centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica; musei e luoghi della cultura;
- salvo provvedimenti maggiormente restrittivi adottati dalle Autorità Sanitarie locali sul territorio di competenza, divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 23.30 di ciascun giorno fino alle ore 5.00 del successivo (coprifuoco);

- obbligo di usare, sull'intero territorio regionale e per l'intera giornata (H24), protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici ove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale; non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità;
- divieto di qualsiasi forma di assembramento, con speciale riferimento allo stazionamento presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, il lungomare e i belvedere, nei quali deve comunque mantenersi un distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- dal 1° marzo 2021 e salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione dei dati epidemiologici della regione, alla Regione Sardegna – pur collocata dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 febbraio 2021 in zona “bianca”, scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso – continuano ad applicarsi le misure restrittive con riferimento alle altre attività ivi indicate, fatta eccezione per la disciplina specifica disposta dalla presente ordinanza.

Ordinanza n. 5 del 5 marzo 2020 - dall'8 marzo al 24 marzo 2021:

- tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, sono tenuti a registrarsi prima dell'imbarco accedendo alla sezione “Nuovo Coronavirus” nella home page del sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante l'applicazione “Sardegna Sicura” scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android (ciascun passeggero dovrà presentare copia della ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d'imbarco e a un documento d'identità in corso di validità; la compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all'imbarco, la ricevuta dell'avvenuta registrazione);
- tutti i soggetti in arrivo con unità da diporto o ogni altra unità non adibita al traffico passeggeri, compresi i pescherecci che non siano iscritti ad uno dei Compartimenti marittimi della Regione o che facciano rientro dopo aver attraccato in porti al di fuori della linea di costa regionale, sono tenuti a registrarsi secondo le modalità previste sopra (i comandanti e/o gli armatori delle predette unità sono tenuti a verificare, preliminarmente all'imbarco, il possesso della ricevuta di avvenuta registrazione, vietando l'imbarco ai soggetti non muniti);
- i nominativi e i recapiti acquisiti ai sensi dei precedenti articoli, sono trattati dalla Regione Sardegna secondo misure appropriate e proporzionate alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sono inseriti in un apposito database regionale, conservati per 14 giorni e utilizzati per le azioni di monitoraggio dei soggetti interessati, in collaborazione con le forze dell'ordine, i Comuni e le Aziende Sanitarie territorialmente competenti;
- attraverso la piattaforma i passeggeri in arrivo possono dare atto dell'avvenuta vaccinazione e/o sottoposizione all'esame diagnostico molecolare del tampone rinofaringeo per covid-19 e/o sottoposizione all'esame del tampone antigenico, con esito negativo eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza;
- i soggetti che non siano stati vaccinati o che non si siano sottoposti al tampone prima dell'arrivo in Sardegna, dovranno alternativamente: a) recarsi presso le aree dedicate nei porti e aeroporti, al fine di sottoporsi al tampone rapido antigenico; b) recarsi, entro 48 ore dall'ingresso nel territorio regionale, presso una struttura autorizzata e sottoporsi al tampone molecolare, a proprie spese, con onere per la struttura stessa di darne comunicazione all'Azienda sanitaria territorialmente competente; c) porsi obbligatoriamente in isolamento fiduciario, dall'ingresso in Sardegna per i successivi dieci giorni, presso il proprio domicilio, con onere di darne comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero, per i non residenti, all'Azienda sanitaria territorialmente competente per il tramite del numero verde;
- per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza con riferimento agli ingressi nella regione Sardegna, si fa espresso rinvio al DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati.

Ordinanza n. 6 del 5 marzo 2020 - dall'8 marzo al 15 marzo 2021:

- a bordo dei mezzi pubblici del trasporto pubblico locale, nelle modalità gomma, metro, ferro e marittimo, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento dei posti totali;
- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza, comunque in misura non superiore a quella consolidata alla data odierna; la restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza; sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; l'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza;
- obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi;
- le università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.

SICILIA

Ordinanza n. 24 del 6 giugno 2020: istituite le **Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Turistica (Uscat)** in analogia con quanto previsto dall'art. 8 del DL n. 14 del 9 marzo 2020. Esse adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza, per tutto il periodo della durata della presente Ordinanza, dei casi sospetti da Covid-19 relativi a soggetti non residenti nell'Isola e gestiti secondo il presente protocollo sanitario. Il Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute, unitamente al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico del medesimo Assessorato, adottano ogni adeguato provvedimento amministrativo finalizzato alla istituzione di un numero di Uscat, nella misura non inferiore di una per provincia.

Ordinanza n. 44 del 16 ottobre 2020:

- nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina, ove vengono implementate le Unità Speciali di Continuità Assistenziali fino allo standard di una unità ogni 25.000 abitanti;
- istituite le Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Scolastica. Esse adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza dei casi sospetti da Covid-19 relativi a personale docente, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e studenti degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali;
- le Aziende Sanitarie Provinciali costituiscono nel rispettivo ambito territoriale, in regime h. 24, almeno una "Unità Speciale di Continuità Assistenziale di Pronto Intervento", in quanto tale disancorata dal rapporto di popolazione prescritto per legge e munita del compito di prestare immediata e urgente assistenza.

Ordinanza n. 14 del 18 febbraio 2021 – dal 18 febbraio al 30 aprile 2021:

- i MMG e i PdLS supportano le Asp per tutta la durata del periodo emergenziale nella gestione dei pazienti Covid-19 positivi o sospetti tali, effettuando i tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica a specifiche categorie di soggetti; i MMG e i PdLS, limitatamente ai propri assistiti dispongono il periodo di inizio e fine isolamento con l'adozione del relativo provvedimento contumaciale;
- al fine di sopperire a eventuali carenze di personale da impiegare nell'emergenza epidemiologica sia presso le USCA che presso i Presidi Ospedalieri, anche al fine della campagna vaccinale, le Aziende del S.S.R. sono autorizzate ad avvalersi degli elenchi di disponibilità del personale medico e sanitario predisposti dall'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina per l'avvio della campagna di screening regionale epidemiologico.

Ordinanza n. 15 del 23 febbraio 2021 – dal 25 febbraio all’11 marzo 2021: istituzione zona rossa Comuni di San Cipirello e San Giuseppe Jato.

Ordinanza n. 17 del 4 marzo 2021 - dal 6 marzo al 6 aprile:

- attuazione delle disposizioni del DPCM 2 marzo 2021;
- i soggetti che, per le ragioni consentite, fanno ingresso nel territorio della Regione sono tenuti a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it nella sezione appositamente dedicata. Sono esclusi dal precedente adempimento i pendolari o quanti si siano allontanati dal territorio regionale nei giorni immediatamente antecedenti e per recarsi nel territorio nazionale per un periodo inferiore a giorni quattro. Sono equiparati allo status di pendolari: - gli appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il personale dei ruoli della Magistratura, dell’Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature Distrettuali dello Stato e i titolari di cariche parlamentari e di governo; - gli autotrasportatori e il personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria; - gli equipaggi dei mezzi di trasporto; - in generale, le categorie di lavoratori che, durante il periodo di vigenza dell’Ordinanza, per ragioni di lavoro, transitano in entrata ed in uscita dalla Regione al territorio nazionale e viceversa, per un tempo non superiore a quattro giorni;
- la citata piattaforma consente di dare atto, nel form di registrazione, dell’avvenuta sottoposizione del soggetto interessato all’esame diagnostico molecolare del tampone rino-faringeo nelle 48 ore antecedenti l’arrivo in Sicilia;
- i titolari degli esercizi pubblici sono altresì tenuti: 1) a comunicare all’Asp territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili, secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione all’esterno del locale; 2) nei centri commerciali plurinegozio, a munirsi di strumenti “contapersone” agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti.
- sospensione attività didattica in presenza nelle zone rosse.

Ordinanza n. 19 del 4 marzo 2021 – dal 6 marzo al 22 marzo: zona rossa per il comune di Riesi.

Ordinanza n. 20 del 10 marzo 2021 – dal 12 marzo al 26 marzo: zona rossa per i comuni di Altavilla Milicia, Montedoro, Portopalo di Capo Passero, Raffadali e San Mauro Castelverde. Dal 15 al 20 marzo chiusura scuole in alcuni comuni.

TOSCANA

Ordinanza n. 97 del 26 ottobre 2020 – dal 27 ottobre per tutta la durata del periodo di emergenza: attivata l’UNITA’ DI CRISI REGIONALE così composta in modalità permanente: Presidente della Giunta Regionale che la convoca e la presiede; Assessore all’ambiente, all’economia circolare, alla difesa del suolo, ai lavori pubblici e alla protezione civile al quale è attribuito il coordinamento in caso di assenza del Presidente della Giunta Regionale; Assessore al Diritto alla Salute e alla Sanità; Direttore Generale della Giunta Regionale; Direttore della Direzione Affari Legislativi Giuridici e Istituzionali; Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile; Direttore della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale che assume anche il ruolo di Referente Sanitario Regionale; Rappresentante della Prefettura di Firenze; Rappresentanti delle altre Prefetture; Rappresentante dell’UPI; Rappresentante dell’ ANCI. L’Unità di Crisi Regionale si avvale di una TASK FORCE SANITARIA coordinata dal Direttore Regionale della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale ed è composta dai Direttori Generali delle ASL e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie.

Ordinanza n. 101 del 3 novembre 2020 – dal 3 novembre fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria: disposta l’assunzione da parte delle ASL Toscana Centro, Toscana SUD EST e TOSCANA NORD OVEST, mediante contratto di lavoro autonomo di 593 unità operatori sanitari per l’attività di supporto alle strutture sanitarie nelle funzioni di *contact tracing* e *data entry* e per ogni attività correlata all’esecuzione dei tamponi.

Ordinanza n. 105 del 9 novembre 2020 – dal 9 novembre per tutta la durata del periodo di emergenza: disposta l’attivazione di posti letto di degenza ordinaria da individuarsi in strutture collocate sul territorio toscano, che siano funzionali al soddisfacimento delle necessità regionali

indipendentemente dalla loro localizzazione; istituito, a tal fine, un Tavolo Tecnico di Coordinamento.

Ordinanza n. 106 dell'11 novembre 2020 – dall'11 novembre fino al termine dello stato di emergenza sanitaria: disposta l'attivazione di posti letto di degenza ordinaria da individuarsi nell'ex ospedale di Lucca "Campo di Marte"; disposto che, per la realizzazione del suddetto intervento, l'AUSL Toscana Nord Ovest ed ESTAR si attengono a quanto disposto nell'ordinanza n. 105.

Ordinanza n. 107 dell'11 novembre 2020 – dall'11 novembre fino al termine dello stato di emergenza sanitaria: i medici di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale contribuiscono ad eseguire i test antigenici rapidi, sia somministrando i test nel proprio studio che in locali e strutture messi a disposizione dall'Azienda USL, con riguardo ai contatti al termine della quarantena ed ai casi sospetti di avere avuto un contatto stretto, prescrivendo contestualmente il test molecolare di conferma, qualora necessario; i medici di Continuità Assistenziale in corso di pandemia continueranno a garantire l'attività di tipo istituzionale, per il periodo dell'emergenza, fino alle ore 24; la continuità assistenziale sarà garantita dopo le ore 24 da centrali telefoniche, programmate sul modello Hub-Spoke, che saranno attive fino alle ore 8 del mattino.

Ordinanza n. 108 del 13 novembre 2020 – dal 13 novembre fino al termine dello stato di emergenza sanitaria: misure relative alle diverse tipologie di reclutamento di personale messe in atto per il contenimento dell'emergenza sanitaria.

Ordinanza n. 112 del 18 novembre 2020 – dal 18 novembre fino al termine dell'emergenza epidemiologica:

- riconversione di alcune RSA in RSA Total Covid secondo determinate indicazioni;
- individuate USCA dedicate ai pazienti COVID in Rsa;
- garantita la massima priorità nella effettuazione e successiva refertazione di test antigenici rapidi di laboratorio o tamponi molecolari di casi sintomatici o dubbi;
- istituito presso la Direzione del competente Assessorato un sistema di tracciamento integrato sociosanitario a cui aderiscono tutte le RSA (pubbliche e private).

Ordinanza n. 116 del 28 novembre 2020 – dal 28 novembre fino al termine dell'emergenza epidemiologica:

- consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà in stato di messa a terra e presso il relativo porto e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l'abitazione abituale;
- consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione qualora il proprio comune non disponga di punti vendita dei prodotti necessari alle proprie esigenze oppure quando nel comune limitrofo siano presenti punti vendita che garantiscano una maggiore convenienza economica rispetto a tali prodotti;
- consentito andare a trovare anche in Comuni di aree differenti figli presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario per condurli presso di sé;
- con riferimento alla cura dei terreni si precisa che la cura effettuata ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative; pertanto sono consentite la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo effettuate direttamente o tramite componenti del nucleo familiare, da intendersi come conviventi, o parenti o affini entro il secondo grado; consentiti gli spostamenti, anche al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione, esclusivamente nel caso di raccolta dei funghi e/o tartufi svolta a titolo professionale;
- lo spostamento per accudire gli animali allevati costituisce situazione di necessità collegata al benessere dell'animale e quindi consentito lo spostamento dal comune di residenza, domicilio o abitazione limitatamente allo svolgimento di tale attività;
- i soggetti pubblici e privati che realizzano i corsi di formazione adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento dell'attività sia svolta tramite il ricorso alla formazione a distanza;

- i tirocini non curriculari possono essere svolti in presenza se le attività lavorative di riferimento non sono state sospese e nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida o nei protocolli nazionali e/o regionali previsti per il settore e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza l'attività, ferma restando la possibilità di realizzare a distanza tali tirocini ove ciò sia compatibile con l'attività e con i relativi obiettivi formativi;
- consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa;
- gli esami finali dei percorsi formativi devono essere realizzati a distanza se prevedono solo un colloquio o se producano un risultato che possa essere chiaramente identificabile e osservabile anche a distanza; le prove di laboratorio o tecnico pratiche possono essere svolte in presenza;
- l'attività corsistica svolta con le seguenti modalità per tutte le fasce d'età: - a distanza, se l'attività corsistica è collettiva; - in presenza, se l'attività corsistica è individuale;
- gli spostamenti consentiti dalla presente ordinanza devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.

Ordinanza n. 117 del 5 dicembre 2020 – dal 6 dicembre fino al termine dell'emergenza epidemiologica:

- revocate le ordinanze n. 109 e 102;
- il rientro presso il proprio residenza, domicilio, abitazione in Toscana dalle zone classificate arancioni e rosse è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio; consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà in stato di messa a terra e presso il relativo porto e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie e urgenti per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro nella medesima giornata presso l'abitazione abituale;
- consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione qualora il proprio comune non disponga di punti vendita dei prodotti necessari alle proprie esigenze oppure quando nel comune limitrofo siano presenti punti vendita che garantiscano una maggiore convenienza economica rispetto a tali prodotti; lo spostamento è consentito, alle medesime condizioni, per accedere ai ristoranti con asporto;
- consentito spostarsi in un comune limitrofo a quello di residenza, domicilio o abitazione, in caso di rapporto fiduciario consolidato, per usufruire di attività di servizio e di servizi alla persona;
- consentito alle guide ambientali/escursionistiche e alle guide alpine, nell'esercizio della propria professione, di effettuare l'attività di sopralluogo e di esplorazione anche al di fuori del territorio del comune di residenza, di domicilio o di abitazione;
- consentito andare a trovare, anche in Comuni di aree differenti, i figli presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario per condurli presso di sé;
- consentite la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo effettuate direttamente o tramite componenti del nucleo familiare, da intendersi come conviventi, o parenti o affini entro il secondo grado, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva o la disponibilità;
- i soggetti pubblici e privati che realizzano i corsi di formazione adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento dell'attività sia svolta tramite il ricorso alla formazione a distanza, fatta salva la possibilità di realizzare in presenza le attività laboratoriali e gli stage in impresa che riguardano attività economiche e produttive non sospese;

- gli organismi formativi che erogano i percorsi triennali di IeFP adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività in modo che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento degli iscritti a tali percorsi sia garantita l'attività formativa in presenza;
- i tirocini non curriculari possono essere svolti in presenza se le attività lavorative di riferimento non sono state sospese;
- consentito lo svolgimento interamente in presenza della formazione in materia di salute e sicurezza nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa;
- l'attività corsistica destinata ai maggiorenni è svolta con le seguenti modalità: a distanza, se l'attività corsistica è collettiva; in presenza se l'attività corsistica è individuale;
- i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione è consentito effettuare, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, solo l'attività con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione e la somministrazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- per l'accesso ai servizi delle biblioteche la prenotazione può essere effettuata a distanza oppure direttamente sul posto prima di accedere al servizio;
- l'attività di estetista è consentita in zona arancione;
- le attività motorie e di sport di base possono essere svolte presso centri e circoli sportivi esclusivamente all'aperto senza l'uso degli spogliatoi; gli allenamenti per sport di squadra, parimenti, potranno svolgersi in forma individuale, all'aperto e previo rispetto del distanziamento; restano sospese le attività di piscine, palestre e centri natatori;
- gli spostamenti consentiti dalla presente ordinanza devono essere autocertificati indicando tutti gli elementi necessari per la relativa verifica.

Ordinanza n. 118 del 9 dicembre 2020 – dal 9 dicembre fino al termine dell'emergenza epidemiologica:

- individuata l'Azienda USL Toscana Centro come soggetto giuridico responsabile della gestione della struttura temporanea Centro COVID Pegaso;
- demandato all'Azienda USL Toscana Centro il compito di regolamentare i rapporti con le altre Aziende sanitarie.

Ordinanza n. 3 del 22 gennaio 2021 - dal 22 gennaio valida per lo scenario di cui all'articolo 1 del DPCM 14 gennaio 2021 (zona gialla) fino al termine dell'emergenza epidemiologica per lo stesso scenario in base alla normativa statale:

- il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione in Toscana dalle zone classificate gialle, arancioni e rosse è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia. Sono comunque consentiti i rientri motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, per motivi di salute o di studio;
- in relazione alla classificazione del territorio della Regione Toscana: - nello scenario di tipo 2 (zona arancione) e tipo 1 con rischio elevato di cui all'articolo 2 del DPCM 14 gennaio 2021, si applicano le disposizioni dell'ordinanza n.117/2020 e le disposizioni per il rientro alla propria residenza, domicilio, abitazione di cui al punto 1 precedente; - nello scenario di tipo 3 (zona rossa) si applicano le disposizioni dell'ordinanza n.116/2020 e le disposizioni per il rientro alla propria residenza, domicilio, abitazione di cui al punto precedente; - nello scenario di tipo 1 (zona gialla), oltre alle disposizioni di cui alla presente ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza n.121/2020.

Ordinanza n. 8 del 4 marzo 2021: Disposizioni in materia di attività venatoria, controllo faunistico in zona rossa e arancione.

Ordinanza n. 9 del 5 marzo 2021 - dal 5 marzo fino al termine dell'emergenza epidemiologica: istituzione del Comitato Emergenza prevenzione scolastica (CEPS), convocato dal Presidente della Giunta regionale, che lo presiede.

Ordinanza n. 10 del 5 marzo 2021 – dall'8 marzo al 12 marzo 2021: zona rossa per i Comuni di: Abetone Cutigliano (PT) Agliana (PT) Buggiano (PT) Chiesina Uzzanese (PT) Lamporecchio (PT) Larciano (PT) Marliana (PT) Massa e Cozzile (PT) Monsummano Terme (PT) Montale (PT) Montecatini-Terme (PT) Pescia (PT) Pieve a Nievole (PT) Pistoia (PT) Ponte Buggianese (PT)

Quarrata (PT) Sambuca Pistoiese (PT) San Marcello Piteglio (PT) Serravalle Pistoiese (PT) Uzzano (PT).

Ordinanza n. 11 del 5 marzo 2021 – dal 6 marzo al 12 marzo 2021: zona rossa per il Comune di Cecina (LI).

Ordinanza n. 12 del 6 marzo 2021 – dall'8 marzo al 12 marzo 2021: sospensione delle attività dei servizi educativi dell'infanzia e attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado esclusivamente con modalità a distanza, nei seguenti Comuni: Civitella Paganico (GR); Castelnuovo Beranderga (SI); Monticiano (SI); Asciano (SI); Chiusdino (SI).

Ordinanza n. 13 del 6 marzo 2021 – dall'8 marzo al 12 marzo 2021: sospensione delle attività dei servizi educativi dell'infanzia e attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado esclusivamente con modalità a distanza, nei seguenti Comuni: Marciano della Chiana (AR); Lucignano (AR); Castelfranco Piandiscò (AR); Anghiari (AR); Monterchi (AR); Sansepolcro (AR); Bientina (PI); Monteroni D'Arbia (SI); San Gimignano (SI); Certaldo (FI).

Ordinanza n. 14 del 6 marzo 2021 – dall'8 marzo al 12 marzo 2021: zona rossa per il Comune di Castellina Marittima (LI)

Ordinanza n. 15 del 9 marzo 2021 – dal 10 marzo al 14 marzo 2021: zona rossa per il Comune di Viareggio (LU).

UMBRIA

Ordinanza n.66 del 22 ottobre 2020 – dal 22 ottobre al 30 aprile 2021: Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Pantalla in struttura dedicata Covid-19.

Ordinanza n.67 del 22 ottobre 2020 – dal 22 ottobre al 30 aprile 2021: Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Spoleto in struttura dedicata covid19.

Ordinanza n. 10 del 25 gennaio 2021 – dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021: il Servizio di Igiene Pubblica, sulla base delle risultanze dei tamponi e delle comunicazioni pervenute, provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare dandone comunicazione all'interessato tramite mail o altra modalità di comunicazione comunque tracciabile, nonché con le stesse modalità, al medico di medicina generale, al Sindaco del comune di residenza; compete altresì allo stesso Servizio e con le stesse modalità l'emanazione del provvedimento di cessazione del periodo contumaciale; obbligo a chiunque venga a conoscenza del proprio stato di positività di adottare tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente e di porsi in isolamento volontario sino a comunicazione ufficiale di isolamento contumaciale.

Ordinanza n. 11 del 28 gennaio 2021: prorogato al 30 aprile 2021 il termine di cui all'Ordinanza n. 66 del 22 ottobre 2020. Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Pantalla in struttura dedicata.

Ordinanza n. 12 del 28 gennaio 2021: prorogato al 30 aprile 2021 il termine di cui all'Ordinanza n. 67 del 22 ottobre 2020. Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Spoleto in struttura dedicata covid19.

Ordinanza n. 22 del 5 marzo 2021 - dal 6 marzo al 21 marzo 2021:

- nel territorio dei comuni della Provincia di Perugia le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza; sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP; salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; sospesi tutti i servizi socio educativi della scuola dell'infanzia, statali e paritarie; tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati devono essere svolti in modalità telematica a distanza; le attività laboratoriali non possono essere svolte in presenza;
- nel territorio dei comuni della Provincia di Terni, le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca; consentita l'attività in presenza nelle sedi scolastiche delle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti delle classi quinte ai fini dell'effettuazione delle prove INVALSI;

- in tutto il territorio regionale consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione: per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dall'amministrazione regionale; per l'esercizio della caccia di selezione; per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo; per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d'acqua;
- in tutto il territorio regionale sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età; vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati;
- consentita nei comuni della Provincia di Terni la realizzazione di attività corsistiche realizzate in forma individuale;
- in tutto il territorio regionale si applicano le disposizioni dell'art. 41 comma 1 del DPCM 2 marzo 2021; sono pertanto sospese: palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, ad eccezione di quelle rivolte all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche (consentite le attività dei centri di riabilitazione); l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere; sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
- consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- sospeso lo svolgimento delle sessioni di allenamento e preparazione atletica anche in forma individuale, sia al chiuso che in spazi aperti, degli atleti non professionisti degli sport di squadra e di contatto; sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto; sospeso lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti, per gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche ed amatoriali degli sport di squadra e di contatto;
- gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita hanno l'obbligo di rispettare determinate disposizioni;
- obbligo a tutti gli operatori degli esercizi commerciali di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente;
- vietata l'apertura dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio ad esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi; vietata l'apertura dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche ad esclusione dei generi alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici;
- nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali nonché dei mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi, lavanderie e tintorie;
- in tutto il territorio regionale: divieto di consumazione di bevande alcoliche all'aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l'intera giornata; divieto di assembramento nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici esercizi, esercizi commerciali ed artigianali durante il consumo di alimenti e bevande; divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici, che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18,00 alle ore 05.00 del giorno successivo; divieto di svolgimento delle attività sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi;
- in tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui vengono esercitate attività commerciali ed artigianali che prevedono la cessione di beni al pubblico ovvero la prestazione di servizi

alla persona, quali a titolo esemplificativo parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, tolettatori, lavanderie e tintorie, obbligatorio da parte degli esercenti e degli operatori l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2;

- raccomandato in tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui sono esercitate tutte le altre attività economiche e produttive che prevedono l'interazione con la clientela, l'utilizzo da parte degli operatori di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2.

VALLE D'AOSTA

Ordinanza n. 369 dell'11 settembre 2020 – dal 14 settembre fino a nuovo provvedimento: le attività di trasporto pubblico locale sono espletate sulla base del DPCM 7 settembre 2020; vietato l'assembramento di persone.

Ordinanza n. 413 del 12 ottobre 2020 – dal 12 ottobre: divieto delle visite agli ospiti delle strutture residenziali socio sanitarie e socio assistenziali, pubbliche, private e convenzionate.

Ordinanza n. 467 del 30 ottobre 2020: costituita l'Unità di supporto e coordinamento per le emergenze.

Ordinanza n.103 del 5 marzo 2021 – dal 6 marzo al 14 marzo 2021:

- consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali per lo svolgimento di attività motoria di carattere socio assistenziale;
- gli esami per operatore sanitario si svolgono in presenza;
- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione didattica, in modo che almeno al 50% fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca venga garantita l'attività in presenza; sempre garantita l'attività in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali e con disabilità;
- precisate le misure per le attività commerciali al dettaglio;
- aperti musei e altri istituti della cultura;
- vietato l'assembramento di persone.

VENETO

Ordinanza n. 36 del 9 marzo 2021 - fino al 6 aprile 2021: disposta la didattica esclusivamente con modalità a distanza per gli studenti a partire dalla seconda classe delle scuole secondarie di primo grado e per le classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, anche serali, aventi sedi nel territorio dei distretti sanitari in relazione ai quali il SISP competente rileva un livello di contagio superiore a quello di 250 casi su 100.000 abitanti su base settimanale; resta fermo lo svolgimento in presenza delle attività didattiche che richiedano l'uso dei laboratori e per l'effettiva inclusione gli studenti disabili o con bisogni educativi speciali.